

CONTRATTO APPLICATIVO n. 01

PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI VOLTI ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CSE, VERIFICHE E COLLAUDI (E.08 – E.10 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03) PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE E MISSIONE 6 SALUTE E DEL PIANO PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE E PER L'I.R.C.S.S. IOV DELLA REGIONE DEL VENETO

Area Territoriale: 2.3 (lotto 7), (C.I.G. 93622873A4)

INTERVENTO: Nuova casa della comunità di Cavarzere (PNRR - M6C1 – Inv. 1.1 - Int. 11 – fasc. 49522/2022)". Affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione esecutiva.

CIG derivato: 98589620D2; CUP: J71B21005120002

TRA

Il sottoscritto ing. Peter Francis Casagrande in qualità di Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima (di seguito anche "Beneficiario"), con sede legale in Mestre – Venezia e domiciliato ai fini del presente atto in Mestre – Venezia, via Don Tosatto n. 147, c.a.p. 30174, C.F. 02798850273, e P.I. 02798850273, PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it.

E

- l'ing. Angelo Antonio de Prisco quale legale rappresentante dell'operatore economico Conteco Check S.r.l., con sede legale in Milano (MI), via Sansovino 4, capitale sociale € 220.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 11203280158, codice fiscale 1120328015 e partita I.V.A. 11203280158, aggiudicataria del Lotto Geografico n 7, Area territoriale 2.3, in seguito anche "Appaltatore".

PREMESSO

- a) che Azienda Zero, con deliberazione del direttore generale n. 781 del 29/11/2022, ha aggiudicato un Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, tra i quali rientrano l'attività di verifica preventiva della progettazione per il lotto 7, area territoriale 2.3, dove rientra la Casa della Comunità di Cavarzere, all'operatore economico Conteco Check S.r.l.;
- b) che in data 09/06/2023, giusto prot. n. 109151, il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, per conto del Beneficiario, ha inviato un Ordine di Attivazione (Oda) all'Appaltatore per il servizio di verifica preventiva del progetto esecutivo della Casa della Comunità di Cavarzere.

- c) che in data 21/06/2023, giusto prot. n. 120118, l'Appaltatore ha accettato le condizioni contrattuali proposte siglando per accettazione l'Ordine di Attivazione e le condizioni del servizio come da documentazione agli atti;
- d) che con prot. n. 121927 del 29/06/2023 è stata trasmessa ad Azienda Zero la comunicazione relativa all'importo dell'affidamento in parola per il monitoraggio dei limiti di capienza economica dell'Accordo Quadro ai fini dell'attivazione del presente Contratto Applicativo;
- e) che in data 18/07/2023 il direttore generale dell'Azienda U.L.S.S.3 Serenissima (Amministrazione contraente), ha firmato il provvedimento per la sottoscrizione del presente contratto Applicativo, giusta deliberazione n. 1279;

Tutto ciò premesso, considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il presente Contratto Applicativo disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale dell'Accordo Quadro, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, seppur non materialmente allegati e concorrono unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto.

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 3, ancorché non allegati.

L'intervento di cui trattasi è inserito nell'iniziativa Next Generation EU dell'Unione Europea.

2. OGGETTO

Il Beneficiario affida all'Aggiudicatario, che accetta senza riserva alcuna, **l'esecuzione dei Servizi di verifica della progettazione**, da effettuarsi a perfetta regola di arte e secondo la miglior tecnica in conformità alla normativa vigente, anche sopravvenuta (se applicabile) rispetto alla stipula del Contratto.

Il contratto ha ad oggetto l'incarico professionale relativo ai servizi di cui sopra e di seguito indicati:

a. Verifica del progetto esecutivo;

La prestazione dovrà essere svolta secondo le prescrizioni contenute nel presente Atto e tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato all'Accordo Quadro e nelle Condizioni Speciali allegate alla OdA, oltre che nell'Accordo Quadro e negli atti di gara. Resta salva la

possibilità da parte del Beneficiario di applicare le migliori condizioni offerte dall'aggiudicatario in sede di gara di Accordo Quadro.

3. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dei Servizi i documenti di cui all'art. 1 dell'Accordo Quadro oltre all'OdA e relativi allegati, anche se non materialmente allegati al presente Contratto.

4. CORRISPETTIVI

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – lett. dddd) del D.Lgs n. 50/2016.

Il corrispettivo contrattuale per i **servizi professionali** è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, secondo le parcelle allegate all'OdA n. 02 del 09/06/2023, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore. L'importo del contratto applicativo relativo alle prestazioni professionali è pertanto pari a € 20.199,03 oltre oneri previdenziali e IVA di legge.

Il Corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

5. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, al netto dell'anticipazione, sarà pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:

- 100% (cento per cento) del corrispettivo all'emissione del Rapporto Finale di Verifica del Progetto esecutivo;

Tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:

- [REDACTED]
[REDACTED]

Ai sensi dell'articolo 3 della l. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome: de Prisco Angelo Antonio;
- Data e luogo di nascita: 06/09/1951 a Savona;
- Indirizzo di residenza: [REDACTED]
- Nazionalità: italiana;
- Codice fiscale: DPRNLN51P06I4800.

Ai sensi dell'articolo 3 della l. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Applicativo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto Specifico. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro.

6. VERSAMENTI RITENUTE FISCALI E IVA SUBAPPALTATORI

L'appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento delle prestazioni relative al servizio oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dall'eventuale subappaltatore.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la documentazione di cui al comma 1.

Il subappaltatore si impegna a trasmettere all'appaltatore, in riferimento alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto, la documentazione che certifichi la regolarità dei

versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore stesso.

7. GARANZIE CONTRATTO APPLICATIVO

Ai sensi dell'art. 15 dell'Accordo Quadro alla stipula del singolo Contratto Applicativo, l'Aggiudicatario ha prestato garanzia mediante Polizza fidejussoria n. 00407/34/49434976, emessa in data 21/07/2023 dalla compagnia Helvetia Compagnia Svizzera D'assicurazioni, agenzia Milano V – 00407 di piazza del Rosario 1 a Milano, con firma legalizzata ai sensi di legge, agli atti dell'Unità Operativa Complessa Servizi tecnici e patrimoniali. Tale garanzia è prestata per la somma di € 1.519,47 (euro millecinquecentodiciannove/47), pari al 18,77% dell'importo del presente Contratto Applicativo, ridotto del 50% ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del medesimo.

8. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. I tempi per l'espletamento del servizio saranno correlati alla tempistica delle procedure relative ai processi di progettazione delle opere, ed in particolare del progetto esecutivo.
2. La verifica del Progetto esecutivo redatto dal soggetto aggiudicatario del servizio di progettazione, dovrà essere conclusa entro 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna al soggetto preposto alla verifica da parte del RUP.
3. La consegna del progetto oggetto di verifica potrà avvenire, a discrezione del RUP, anche per gruppi tematici omogenei di elaborati (architettonico-strutturali; impianti; sicurezza; ecc.); in questo caso il termine per eseguire la verifica di ciascuno dei gruppi di elaborati consegnati sarà di 10 giorni naturali e consecutivi; le richieste di modifica e/o integrazione degli elaborativi prodotti, da formulare contestualmente con tutti gli elaborati consegnati, differiscono il termine di conclusione delle attività di ulteriori 7 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna al soggetto preposto per la verifica degli elaborati modificati-integrati, da parte del RUP. Non sono ammesse proroghe per eventuale richieste di documentazione integrativa.
4. Le durate sopra indicate potranno essere interrotte motivatamente dal Beneficiario nel caso di acquisizione di atti di assenso o autorizzazioni o per qualsiasi altra ragione concernente la redazione della fase progettuale da verificare, senza che l'Aggiudicatario del servizio di verifica abbia nulla da pretendere a riguardo.

5. Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Applicativo sarà nei documenti a corredo dell'OdA e di ogni Contratto Applicativo, dalla data di attivazione o dalla data del Verbale di avvio, se redatto, da parte del RUP delle attività di verifica, al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di competenza dei progettisti e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'affidatario, disposte dal RUP in funzione dell'andamento della restituzione, delle prescrizioni degli enti competenti e dei tempi di rilascio degli atti progettuali e di approvazione, fatti salvi i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell'ottemperamento delle prescrizioni del RUP, ovvero errori materiali nella verifica, ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), gli elaborati non ottenessero le necessarie approvazioni ovvero tali approvazioni fossero ottenute con un ritardo rispetto al cronoprogramma. L'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo per le proroghe disposte dal RUP.

9. PENALI

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Applicativo, il Beneficiario applicherà quanto segue (come previsto all'art.14 comma 4 dello Schema di Accordo Quadro), fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno:

- a. in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, il Beneficiario potrà applicare una sanzione giornaliera pari allo 0,8 per mille del corrispettivo contrattuale.

Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, si rinvia a quanto previsto dal CSA e all'Accordo Quadro.

10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Come indicato all'art.18 dello Schema di Accordo Quadro, è fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte la presente scrittura, fatto salvo quanto disciplinato in materia di subappalto per i servizi di progettazione.

La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione automatica del presente atto di esecuzione e dell'Accordo Quadro.

11. REFERENTE DELL'APPALTATORE

Le Parti danno atto che:

- (i) il Responsabile del Procedimento è:

ing. Claudio Ficotto

c/o Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima, via Don Tosatto n. 147, 30174, Mestre Venezia (VE)

tel. 041-2608512 – e-mail claudio.ficotto@aulss3.veneto.it – pec protocollo.aulss3@pecveneto.it

(ii) Il Referente dell'Appaltatore è:

ing. Daniele Baldi

c/o Conteco Check S.r.l., via Sansovino n. 4, 20133, Milano (MI)

tel. 02-70601904 - email baldi@conteco.it – pec conteco@pec.conteco.it

Compito del Referente dell'Appaltatore sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.

L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Applicativo, dichiara di eleggere domicilio come segue: sede legale in Milano (MI), via Sansovino 4.

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Applicativo e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

12. COMUNICAZIONE TENTATIVI DI ESTORSIONE

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

13. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO

L'Amministrazione ai sensi dell'art. 109 del Codice, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, con preavviso da inviarsi con comunicazione PEC, non inferiore a 20 (venti) giorni decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità.

Ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il recesso è esercitabile previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base della procedura, depurato del ribasso formulato dall'Appaltatore e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi art. 108 del Codice dei Contratti e dell'art. 1456 del Codice Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, le ipotesi di seguito elencate all'art.24 dello Schema di Accordo Quadro.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento esecutivo, nei confronti dell'Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

La Stazione Appaltante potrà inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell'ottemperamento delle prescrizioni del RUP e/o degli Enti competenti, ivi compreso il soggetto finanziatore, errori materiali nell'esecuzione dei servizi affidati, mancato rispetto della normativa applicabile, scarsa collaborazione con gli Uffici dell'Ente, etc.), si verificassero problematiche di qualsiasi natura nelle attività affidate.

La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del cod. civ. causano la risoluzione anticipata del rapporto le inadempienze dell'Appaltatore con riguardo ad uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente appalto, che la Stazione Appaltante rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con comunicazione via PEC, tra le quali:

- a) non rispondenza dei servizi alle specifiche di contratto e dell'ODA;
- b) quando l'Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
- c) ottenimento del Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) negativo o attestazione equivalente, alle condizioni di cui all'art. 30, c. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste ultime, propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto;
- d) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali debitamente accertate.

Sono ricomprese anche eventuali ulteriori inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto.

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Affidatario deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di appalto, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del codice.

La semplice tolleranza di eventuali inadempimenti o ritardi nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Atto, non potranno essere in alcun caso considerati quale modifica o rinuncia a detti diritti o, più in generale, all’applicazione di quanto previsto nel presente Atto, o acquiescenza a tali inadempimenti, salvo che la rinuncia o l’acquiescenza risultino da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

14. ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITA’

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla

stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

15. PREVENZIONE INTERFORZE ILLECITE- MISURE ANTICORRUZIONE

Il concorrente dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente senza riserva le seguenti clausole di cui all'art. 3 del Protocollo di legalità, in base alle quali, in caso di aggiudicazione:

- l'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”

16. INFORMAZIONI ANTIMAFIA ATIPICHE

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

17. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata ad Azienda ULSS n. 3 Serenissima, Via Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Venezia - Codice Fiscale 02798850273 – P.IVA 02798850273– Codice univoco di riferimento UFK9MW. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative.

In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i seguenti codici: CUP: 71B21005120002 e CIG derivato: 98589620D2; l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente), agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

18. FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente all'esecuzione ovvero all'interpretazione del presente atto sarà di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia.

19. ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente atto seppur non materialmente allegati e concorrono unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto di servizi i seguenti allegati:

- i documenti di cui all'art. 1 dell'Accordo Quadro e relativi allegati;
- l'Ordine di Attivazione e i suoi allegati;
- garanzia definitiva del Contratto Applicativo costituita dalla Polizza fidejussoria n. 00407/34/49434976, emessa in data 21/07/2023 dalla compagnia Helvetia Compagnia Svizzera D'assicurazioni, agenzia Milano V – 00407 di piazza del Rosario 1 a Milano.

Il presente atto, composto da n. 13 facciate, è stato letto ed approvato dai componenti che lo sottoscrivono digitalmente.

Ing. Peter Francis Casagrande [il Beneficiario]

Ing. Angelo Antonio de Prisco [l'Appaltatore]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nei seguenti articoli:

artt. 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18.

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ing. Peter Francis Casagrande [il Beneficiario]

Ing. Angelo Antonio de Prisco [l'Appaltatore]

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente